

COMUNE DI SANGINETO

(Provincia di Cosenza)

UFFICIO TECNICO

Tel. 0982 970659 – Fax. 0982 93302

E-mail: uff.tecnicosangineto@tiscali.it

areatecnica.sangineto@pec.it

Ordinanza n. 22
Del 04/07/2017

Albo Pretorio n. 416
del 4-7-2017

ORDINANZA BALNEARE 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO COMUNALE

- Ritenuto** indispensabile disciplinare l'utilizzo e la fruizione delle aree demaniali marittime con finalità turistico ricreative e l'esercizio dell'attività balneare limitatamente agli ambiti di competenza territoriale di questo Comune;
- Visto** il Codice della Navigazione ed il relativo regolamento di esecuzione, nonché la vigente normativa in materia di nautica da diporto;
- Visto** il D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22.07.1975 n. 382";
- Visto** il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 " Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59";
- Visto** il D.P.R. 08.06.1992 n. 470 e successive modifiche;
- Vista** la Legge 24.12.1993 n. 949 recante disposizioni sul rilascio delle concessioni demaniali marittime;
- Vista** la L.R. 21 dicembre 2005 n. 17 "Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo";
- Visto** il Piano di indirizzo Regionale (P.I.R.) pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 14.07.07 (suppl. straordinario n. 3 al n. 12 del 30.06.07) in base al quale Comuni emettono l'ordinanza balneare riferita all'anno in corso per quanto riguarda gli aspetti propri dell'attività turistico ricreativa";
- Visto** il decreto del Ministero del Turismo e dello Spettacolo del 16.10.1991 relativo alla liberalizzazione delle tariffe;
- Visto** il D.L.vo 05.02.1977 n. 22 di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti 91/696/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, ed il D.L.vo 03.04.2006 n. 152 recante norme in materia ambientale;
- Visto** il D.L.vo 31.03.1998 n. 114 inerente la riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma della Legge 15.03.1997 n. 54 art. 4 comma 4;

- Viste** le disposizioni relative all'esercizio dei bagni pubblici contenute nel Testo Unico delle Leggi di Sicurezza pubblica e del relativo Regolamento di esecuzione;
- Vista** la legge 24.11.1981 n. 689 ed il D.L.vo 30.12.1999 n. 507 sulla depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi della legge 25.06.1999 n. 205 art. 1;
- Viste** le vigenti direttive ministeriali in materia di svolgimento delle attività balneari e di quelle ad esse riconnesse;
- Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- Visto** il Piano di Spiaggia approvato dalla Provincia di Cosenza con Decreto n. 7 del 30.10.2008 Prot. 98110;
- Visto** l'Ordinanza di Sicurezza balneare n.20/2017 emanata dall'Autorità Marittima e trasmessa in data 20.06.2017 (che si allega) ;

ORDINA

ARTICOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. L'ambito di applicazione della presente Ordinanza è individuato in tutte le attività che si svolgono sul Demanio Marittimo, afferenti aspetti non direttamente riconducibili alle funzioni mantenute dallo Stato ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dei Comuni 2,3 e 4 dell'articolo 1, comma 7, dell'articolo 3, nonché dell'articolo 104 del D.L.vo 112/98.
2. Al fine della predisposizione di tutto quanto occorre per lo svolgimento di sicurezza delle attività estive sulle spiagge del litorale di competenza, la stagione balneare è compresa tra il 1 maggio e il 31 ottobre.
3. Ogni stabilimento per l'arco della presente stagione balneare come sopra definita e fermo restante il vigente piano di spiaggia, deve iniziare la propria attività come da relative concessioni demaniali.
4. Presso ogni struttura balneare in attività devono essere operante un servizio di salvataggio, con le modalità ed orari indicati dall'Ordinanza di Sicurezza balneare dell'Autorità Marittima competente nel territorio.
5. L'Amministrazione Comunale relativamente alle spiagge e scogliere libere, non assicura il servizio di salvataggio e, oltre ad informare la locale autorità marittima, provvede ad apportare adeguata segnalazione ben visibile agli utenti, (eventualmente redatta in più lingue) recante la seguente dicitura **"ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO"**.
6. Chiunque accerti o venga a conoscenza di una situazione di emergenza o di pericolo per l'incolumità della vita umana in mare o per la sicurezza della navigazione ovvero per la tutela dell'ambiente deve informare immediatamente l'Ufficio Circondariale Marittimo di Cetraro – Guardia Costiera di Cetraro (attivo 24 ore su 24), ad uno dei seguenti recapiti telefonici: 1530 (chiamata gratuita), 0982 971415, 0982 999495 oppure via radio sul canale di soccorso 16 VHF.

ARTICOLO 2 – ZONE DI MARE RISERVATE AI BAGNANTI.

La zona di mare per una distanza di 150 metri dalla battigia è riservata alla balneazione, dalle ore 8:00 alle ore 20:00. La zona riservata alla balneazione è segnalata, a cura dei concessionari, con le modalità indicate dall'Autorità Marittima competente.

1. Analoga segnalazione è realizzata dall'amministrazione Comunale per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere frequentate dai bagnanti. il Comune provvede ad apporre un'adeguata segnaletica, ben visibile agli utenti, con la seguente dicitura, eventualmente redatta in più lingue, recante la scritta: **“ ATTENZIONE – LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE METRI 150 DALLA COSTA ovvero METRI 100 DALLE SCOGLIERE A PICCO NON SEGNALATO”** con le modalità indicate nell'Ordinanza di Sicurezza Balneare dell'Autorità Marittima competente per territorio.
2. I limiti delle zone riservate alla balneazione devono essere segnalati dai concessionari/titolari di strutture balneari per tutto il fronte mare delle concessioni con gavitelli di colore rosso/arancione, saldamente ancorati al fondo e disposti parallelamente alla linea di costa ad una distanza massima di ml 50 l'uno dall'altro.
3. I concessionari/titolari di strutture balneari, negli specchi acquei assenti in concessione ovvero antistanti le strutture stesse, devono segnalare il limite delle acque sicure con profondità massima di 1,6 m entro il quale le persone non esperte nel nuoto possono effettuare la balneazione. Tale limite deve essere segnalato con gavitelli di colore bianco disposti ad intervalli di non più di 5 metri e collegati con sagola galleggiante ancorata sul fondo alle due estremità.
4. I predetti soggetti devono provvedere tempestivamente, in caso di spostamento dei gavitelli per effetto di mareggiate o per qualsiasi altra causa, a ricollocare gli stessi ed i relativi corpi morti nella posizione determinata come nei punti precedenti e comunque entro il giorno successivo al ristabilirsi di condizioni meteomarine corrispondenti al mare calmo. Devono inoltre rimuovere definitivamente i gavitelli e relativi corpi morti al termine della stagione balneare.

ARTICOLO 3 – ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE.

La balneazione è vietata negli specchi acquei per come individuati nell'Ordinanza di Sicurezza Balneare dell'Autorità Marittima competente per territorio, e precisamente:

- Alle imboccature dei porti e negli ambiti portuali, fatti salvi casi particolari previsti con specifici provvedimenti;
- In prossimità di pontili o passerelle di attacco per ormeggio di unità navali;
- All'interno dei corridoi di atterraggio di unità navali;
- Alle foci dei fiumi, dei canali e dei collettori di scarico;
- All'interno degli specchi acquei destinati all'ancoraggio di unità navali;
- Nelle zone di mare interdette con specifiche ordinanze.

1. Sulle spiagge e nelle acque del litorale in premessa indicato, durante tutto l'anno e dalle ore 8:00 alle ore 20:00

E' VIETATO

- a. Occupare con qualsiasi impianto o attrezzatura (sdraio, ombrelloni, sgabelli, sedie, teli nonché mezzi nautici ecc.) la fascia di 5 metri dalla battigia, che deve essere lasciata in ogni caso sgombera per assicurare il libero transito e il più rapido soccorso ai bagnanti;
- b. Effettuare la navigazione, la sosta e l'ormeggio di qualsiasi unità navale ad eccezione dei natanti a remi di tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, pedalò e simili che devono comunque evitare di arrecare nocimento o fastidio ai bagnanti, nonché dei mezzi addetti al soccorso e alla polizia marittima;
- c. Caricare o mantenere in armamento fucili o pistole subacquee;
- d. Esercitare qualsiasi tipo di pesca;
- e. Campeggiare con tende, roulottes, campers ed altre attrezzature o installazioni impiegate a tal fine, nonché pernottare;
- f. Transitare o sostare con automezzi, motociclette, ciclomotori o veicoli di ogni genere, eccetto quelli di soccorso, quelli adoperati per la pulizia e la sistemazione della spiaggia e quelli eventualmente utilizzati per il rimessaggio delle imbarcazioni nell'ambito delle aree di concessione, per i tempi strettamente necessari alle relative operazioni;
- g. Effettuare riparazioni su apparati motore o lavori di manutenzione alle imbarcazioni o ai natanti in genere, al di fuori delle zone consentite;
- h. Depositare, distendere o manutenzionare reti da pesca o similari, pescare con qualsiasi tipo di attrezzo nelle ore e nelle zone destinate alla balneazione;
- i. Condurre o far permanere cani o altri animali se sprovvisti di museruola e guinzaglio. Tale divieto non vige negli stabilimenti balneari appositamente attrezzati e dotati di specifica autorizzazione per l'accesso dei cani e/o altri animali;
- j. Accendere fuochi, introdurre e usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza la prescritta autorizzazione;
- k. Praticare qualsiasi gioco (per esempio: calcio, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, ecc) se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché documento all'igiene dei luoghi. Detti giochi potranno essere praticati nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari;
- l. Tenere alto il volume degli apparecchi di diffusione sonora, nonché farne uso nella fascia oraria compresa fra le ore 13.00 e le ore 16.00 eccettuati ovviamente, gli avvisi di pubblica utilità diramati per via interfonica mediante altoparlanti, restando in ogni caso salve le speciali prescrizioni imposte da altri componenti Uffici Comunali;
- m. Esercitare attività (per esempio commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, ecc.), organizzare giochi, manifestazioni ricreative o spettacoli pirotecnici senza l'autorizzazione dei competenti Uffici Comunali;
- n. Gettare a mare o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere, lavare a mare utensili, biancheria o indumenti di qualsiasi genere;
- o. Effettuare la pubblicità sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifesti e lanci degli stessi anche a mezzo di aerei;

- p. Sorvegliare le spiagge e gli adiacenti specchi d'acqua riservati ai bagnanti con qualsiasi mezzo aeromobile e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 mt. (1000 piedi) ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia;
- q. Spostare, occultare o danneggiare segnali fissi galleggianti (cartelli, boe, gavitelli ecc.), posti a tutela della pubblica incolumità e della salute;
- r. Tirare a secco barche o natanti in genere fuori dalle zone all'uopo preposte, previste nel titolo concessorio, ad eccezione di quelle destinati al noleggio o alle operazioni di assistenza e salvataggio dei bagnanti;
- s. Effettuare le operazioni di pulizia delle spiagge con l'ausilio di mezzi meccanici dalle ore 7.00 alle ore 20.30, allo scopo di evitare che tali mezzi costituiscono pericolo o intralcio per i bagnanti.
- t. Tuffarsi dalle scogliere, moli, strutture emerse o da altri siti.

2. Al fine di intraprendere una sicura balneazione, gli interessati devono in relazione al proprio stato e alle capacità natatorie, valutare le condizioni metereologiche e del mare presenti nella zona, con particolare riferimento al moto ondoso, alla temperatura ed alla profondità dell'acqua.
3. Gli stessi devono prestare attenzione alle eventuali indicazioni ricevute dall'assistente bagnante, anche a mezzo della bandiera issata sul pennone ovvero tramite annunci con megafono.
4. Chiunque intenda tuffarsi e praticare nuoto anche subacqueo nelle zone riservate alla balneazione deve verificare preliminarmente l'assenza di eventuali ostacoli o impedimenti costituenti potenziale pericolo.
5. La balneazione al di là del limite delle zone e degli orari di cui al comma 1 del precedente articolo 2 deve essere condotta con la massima prudenza, verificando costantemente lo stato dello specchio d'acqua circostante. In tali casi, se non è presente un'unità navale di appoggio, è consigliabile dotarsi di un galleggiante sormontato da una bandiera rossa con striscia diagonale bianca o, in subordine, di una cuffia colorata per rendersi maggiormente visibili.

ARTICOLO 5 – DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STABILIMENTI BALNEARI.

I concessionari di strutture balneari devono garantire il servizio di soccorso ed assistenza ai bagnanti secondo le modalità previste nell'Ordinanza di Sicurezza balneare emanata dall'Autorità Marittima competente.

1. I concessionari di tutte le strutture balneari devono

- a. Curare l'estetica, il decoro, l'igiene e la pulizia dello stabilimento e dell'arenile fino al battente del mare ed anche dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia;
- b. Esporre in luoghi ben visibili dagli utenti, per tutta la durata della stagione balneare, copia della presente Ordinanza, una tabella contenente l'orario di apertura dello stabilimento, nonché le tabelle delle tariffe applicate per i servizi resi;
- c. Procedere alla raccolta differenziata secondo le ordinanze sindacali in materia.

- d. Esporre in modo ben visibile al pubblico un quadro illustrativo degli interventi da attuarsi in caso di pronto soccorso, nonché sui pericoli derivanti dall'immersione in acqua a breve distanza dai pasti e sulla pericolosità della balneazione in prossimità delle scogliere e dei pennelli frangiflutti;
- e. Consentire a tutti e in qualsiasi momento il transito per il libero accesso al mare ed alla fascia di libero transito di m. 5 dalla linea di battigia, costituendo corridoi liberi da qualsiasi occupazione di larghezza non inferiore a m. 2,00;
- f. Liberare, al termine della stagione balneare, l'area scoperta destinata alla posa degli ombrelloni, dagli eventuali sostegni posizionati per il loro fissaggio e dalle attrezzature similari;
- g. Installare gli ombrelloni sull'arenile in modo tale da non intralciare la circolazione ai bagnanti, nel rispetto del vigente piano di spiaggia e del relativo atto di concessione demaniale;
- h. Evitare di collocare ostacoli (aste, ombrelloni, imbarcazioni, ecc) in caso di concessioni demaniali contigue, a distanza non inferiore di m. 1,50 dalla linea di confine della concessione;
- i. Predisporre percorsi perpendicolari alla battigia al fine di rendere possibile l'accesso al mare, ai soggetti portatori di handicap, mediante idonei camminamenti che consentono l'abbattimento ad ogni impedimento alla fruibilità delle spiagge da parte dei disabili, fermo restando l'obbligo di adottare ogni accorgimento ai sensi dell'art. 23 della Legge 5 febbraio 1992.
- j. Provvedere agli adempimenti di cui agli art. 6, 7 e 8 dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 20/17;

2. Disciplina particolare degli stabilimenti balneari

- a) Qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico è vietato l'uso di shampoo o sapone, i concessionari/titolari di stabilimenti balneari devono, in tal caso apporre in prossimità di tali docce idonei cartelli monitori (di divieto);
- b) I servizi igienici per i disabili devono essere dotati di apposita segnaletica arancione, riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata individuazione;
- c) Fatto salvo quanto previsto nei piani spiaggia già approvati dall'Amministrazione Comunale, i concessionari possono attrezzare, previa autorizzazione dall'Amministrazione Comunale, qualora, già non previsto nel titolo concessorio, all'interno delle aree oggetto del titolo concessorio e, comunque, di massima nelle zone retrostanti l'ultima fila di ombrelloni, spazi per il gioco (ad esempio beach volley, beach basket, campo bocce, calcetto, campi attrezzati per ginnastica, tappeto elastico, altalene, scivoli, ecc) esclusivamente su sabbia battuta o comunque senza costruzione di pavimentazione;
- d) In ogni caso i concessionari devono assumere le precauzioni necessarie ad evitare nocimento ai bagnanti ed ai frequentatori delle spiagge, con l'installazione intorno a detti spazi di rete di protezione (rete in fibra vegetale o sintetica del tipo di quelle adoperate per la pesca) alta almeno cinque metri e sorretta da paletti posti intorno al perimetro del campo gioco;
- e) I concessionari di spiaggia potranno ospitare, nel tratto di arenile in concessione, surf ed imbarcazioni solo previa individuazione di apposita area interna allo stabilimento, che va vincolata a tale specifico utilizzo, il tutto nel pieno rispetto delle concessioni in vigore e delle pertinenti norme di attuazione del piano di spiaggia;
- f) I lavori di ristrutturazione autorizzati dovranno rimanere sospesi durante la stagione balneare, salvo specifica deroga da parte dell'Amministrazione Comunale;

- g) Nel periodo compreso tra le 01.00 e le 05.00 è vietato l'utilizzo delle spiagge in concessione e dell'attrezzatura balneare (sdraio, lettini, ombrelloni, ecc) se non con il consenso del concessionario.

ARTICOLO 6 – LOCAZIONE DI NATANTI DA RIPORTO

1. La locazione di piccoli natanti a remi o a pedali destinati al riporto dei bagnanti, comunemente denominati jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi a remi e a pedali e simili, nonché delle tavole a vele e piccole imbarcazioni a vela con superficie velica non superiore a mt 4,00 da parte del concessionari è svolta in base alle disposizioni tecniche impartite dall'Autorità Marittima competente, in ordine alla sicurezza della navigazione;
2. I concessionari degli stabilimenti balneari possono depositare tale unità in apposite aree all'interno della concessione, in modo da assicurare l'incolumità dei bagnanti e nel rispetto di eventuali disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale.
3. L'attività di noleggio di natanti da diporto è disciplinata dall'ordinanza n. 02/16 che qui si intende integralmente richiamata.

ARTICOLO 7 – CORRIDOI DI LANCIO E ATTERRAGGIO

1. I concessionari di stabilimenti balneari e di aree per alaggio imbarcazioni possono installare, in base alle prescrizioni o modalità indicate dall'Autorità Marittima competente, nella fascia di mare antistante la concessione, un corridoio ad uso pubblico per l'attraversamento della fascia di mare destinata alla balneazione;
2. Per le spiagge libere i corridoi potranno essere installati esclusivamente previa l'autorizzazione dall'Amministrazione Comunale, sentita l'Autorità Marittima competente per territorio.

ARTICOLO 8 – ZONE DESTINATE ALL'ALAGGIO E ALLA SOSTA DI IMBARCAZIONI.

1. In considerazione dell'utilizzazione delle zone destinate all'alaggio e alla sosta delle imbarcazioni da pesca e da riporto, in tale aree, nonché nei tratti di mare prospicienti segnalati opportunamente attraverso gli appositi corridoi di lancio di cui al precedente art. 7, è vietato installare ombrelloni, sedie, materassi nonché sostare per attività di balneazione e/o elioterapia.
2. A cura degli interessati sarà installata all'interno dei corridoi apposita segnaletica indicante il divieto di balneazione. La movimentazione delle unità di riporto deve essere effettuata utilizzando esclusivamente apparecchiature fisse a funzionamento manuale o elettrico, o apparecchiature fisse a funzionamento manuale o elettrico, o apparecchiature semoventi, anche a motore; nelle zone non adibite esclusivamente a tale utilizzo, le operazioni di alaggio e varo non potranno essere effettuate dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00 di ogni giorno, al fine di assicurare una sicura e tranquilla fruizione delle spiagge.
3. Le unità navali a motore o a vela per raggiungere le spiagge ovvero i limiti esterni della zona riservata alla balneazione, negli orari compresi tra le 8:00 e le 20:00, devono utilizzare i corridoi di atterraggio che sono delle corsie con larghezza non inferiore a 10 m realizzate perpendicolarmente alla costa sino al limite esterno delle acque riservate alla balneazione.

Le corsie devono essere delimitate con gavitelli distanziati ad intervalli di 20 ml e collegati con sagole galleggianti, oltre che segnalate con opportuna cartellonistica.

4. All'interno dei corridoi le unità navali devono navigare a lentissimo moto e con rotte perpendicolari alla linea di costa, senza oltrepassare i limiti laterali della corsia. Le unità a motore, comprese le moto d'acqua, devono mantenere il motore al minimo regime di giri, in modo da evitare emissioni di scarico ed acustiche di disturbo per i bagnanti. La sosta nel corridoio è consentita solo per brevi periodi, senza ostacolare la navigazione delle altre unità. È sempre vietato l'ormeggio e l'ancoraggio all'interno ed all'esterno dei corridoi di lancio.

ARTICOLO 9 - DISCIPLINA DELLE IMMERSIONI SUBACQUEE

L'attività in questione è disciplinata con ordinanza n. 18/10 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Cetraro, che qui si intende integralmente richiamata.

ARTICOLO 10 - DISCIPLINA DELLA PESCA

In aggiunta al divieto generico di cui all'art. 4 c.1 lett. d), l'esercizio della pesca marittima deve essere condotta secondo le vigenti norme in materia. Durante la stagione balneare, la pesca subacquea anche sportiva può essere esercitata solo oltre i 500 metri dalla costa. È sempre vietato attraversare le zone frequentate da bagnanti con arma subacquea carica.

ARTICOLO 11 - DISCIPLINA DELLO SCI NAUTICO, PARACADUTISMO ASCENSIONALE, MOTO D'ACQUA, TAVOLE A VELA, KITE SURF., ECC.

Le attività in questione sono disciplinate con ordinanza n. 34/12 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Cetraro, che qui si intende integralmente richiamata.

ARTICOLO 12 – DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente Ordinanza entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
2. Sono abrogate tutte le precedenti ordinanza in contrasto con il presente atto;
3. La presente Ordinanza deve essere esposta, a cura dei concessionari, in luogo ben visibile al pubblico per tutta la durata della stagione balneare;
4. È fatto d'obbligo a chiunque di osservarla. Ai contravventori della presente Ordinanza si applica la sanzione prevista dall'art. 1164 II° c. del Codice della Navigazione;
5. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507 della L.R. 10 agosto 1998 n. 33, in virtù del combinato disposto degli artt. 158 e 159 del D.L.vo 112/98 e 74, 75 della L.R. 10/99, è l'Amministrazione Comunale autorità competente ad applicare le sanzioni amministrative previste per i trasgressori della presente Ordinanza;
6. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, la quale sostituisce ed abroga le precedenti ordinanza e tutte le altri non compatibili o in contrasto con la stessa;

7. La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune, sul sito internet del Comune di Sangineto www.comune.sangineto.cs.it e Albo dell'Autorità Marittima competente per territorio e trasmessa ai titolari di concessioni demaniali.

Sangineto, 28.06.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.tO Ing. Albina Rosaria Farace

